

Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2013, n. 32-6514

Approvazione in via sperimentale dell'iter procedurale per le conferenze di servizi interne (artt. 22 e 23, l.r. 7/05).

A relazione del Presidente Cota e degli Assessori Molinari, Vignale:

La conferenza di servizi, di seguito anche denominata Conferenza Esterna, è un istituto di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione.

L'istituto è stato introdotto in via generale dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il suo scopo è quello di facilitare l'acquisizione, da parte della pubblica amministrazione, di autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, mediante convocazione di apposite riunioni collegiali (c.d. conferenza), finalizzati all'emissione di un provvedimento amministrativo. Esso può essere definito sia un modulo procedimentale di semplificazione, sia uno strumento di coordinamento, diretto a soppesare, aggregare e consentire una valutazione complessiva della pluralità degli interessi coinvolti in un determinato procedimento.

L'art. 14 ter, co. 6, l. 241/90 stabilisce: "Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa".

L'art. 14 quater, co. 3, l. 241/90 prevede "Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli Enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza".

Altre disposizioni di carattere speciale stabiliscono intese tra Stato e Regione in materie nelle quali confluiscono competenze "concorrenti".

L'intento del legislatore, in ogni caso, è quello di richiedere, proprio perché l'obiettivo finale è quello di raggiungere un "accordo" (eventuale in sede di conferenza di servizi; effettivo in caso di intesa), la partecipazione di un unico rappresentante per ciascun Ente.

A tale riguardo, per garantire la partecipazione di un unico rappresentante regionale alle conferenze di servizi, la Regione ha introdotto con gli artt. 22 e 23, l.r. 7/05 la disciplina della Conferenza di servizi interna di seguito denominata Conferenza Interna, allo scopo di individuare il rappresentante unico regionale.

In relazione alle competenze prevalenti nella materia trattata, si determina in via ordinaria in base alla legge regionale di organizzazione, la direzione responsabile, nonchè le altre direzioni coinvolte. La direzione responsabile acquisisce, ai fini della formulazione del provvedimento unico, gli assensi, le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri comunque denominati mediante conferenza interna di servizi, cui le direzioni coinvolte sono tenute a partecipare.

Nel caso, invece, sorgano dubbi sulla competenza prevalente nella materia trattata la Giunta regionale individua, tenuto conto dei provvedimenti organizzativi, la direzione responsabile della

Conferenza Interna, nonché le altre direzioni coinvolte.

Considerata la brevità del tempo previsto per la partecipazione alla conferenza esterna - la cui convocazione può (e spesso accade) pervenire anche cinque giorni prima della relativa data di prima riunione (o comunque un breve lasso di tempo per addivenire all'intesa), è necessario favorire la possibilità di acquisire la preparazione necessaria con particolare riferimento alla trattazione di progetti e/o procedimenti particolarmente complessi.

Considerato che in virtù dell'art. 2, co. 1, lett. c, l.r. 23/08 l'attività amministrativa è disciplinata per realizzare il raccordo delle attività allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, semplificazione, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture.

Considerato, altresì che, tra le finalità sancite dalla l.r. 23/08 vi è "la realizzazione della semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività svolte (...)".

Considerato, inoltre, che nella presente configurazione organizzativa assume un particolare rilievo quanto sopra enunciato in merito all'attuale ruolo della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale alla quale, compete secondo quanto stabilito dal provvedimento deliberativo n. 31-4009 del 11 giugno 2012 "lo svolgimento di funzioni di coordinamento nei confronti delle Direzioni regionali, allo scopo di assicurare unitarietà e coerenza all'attività della Regione Piemonte".

Rilevato, pertanto, che la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale si configura come unità operativa preposta al supporto ed al raccordo tra organi di direzione politica ed amministrazione, con responsabilità di coordinamento funzionale delle strutture e delle attività direttamente connesse e correlate all'attività istituzionale dell'Ente, e ritenuto che ad esso si possono ricondurre le funzioni di coordinamento procedurale relativamente al funzionamento della Conferenza di Servizi interna.

Preso atto che la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ad oggi svolge già detta funzione di coordinamento, con particolare riferimento alla fase di acquisizione delle convocazioni delle Conferenze Esterne che vengono inoltrate alle Direzioni competenti.

Ritenuto necessario garantire l'unicità e univocità all'azione amministrativa, oltre che l'efficacia e la semplificazione procedimentale.

Valutato quindi opportuno individuare in capo alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale il compito di acquisire le convocazioni delle Conferenze di servizi Esterne indette da altre Amministrazioni al fine di inoltrarle alle Direzioni competenti, indicando la Direzione responsabile all'espressione del parere unico regionale.

Valutato inoltre opportuno individuare in capo alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale il compito di acquisire l'invito proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a partecipare alle riunioni ex art. 14 quater, co. 3, l. 241/90 ai fini del raggiungimento dell'intesa, nel caso di motivato dissenso in materie che tutelano i c.d. "interessi sensibili", al fine di inoltrarlo alle Direzioni competenti, indicando la Direzione responsabile all'espressione dell'intesa.

Ritenuto altresì opportuno stabilire che tale competenza sarà esercitata, secondo le modalità procedurali definite nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e

sostanziale, fermo restando che, nelle more dell'approvazione del ddl regionale "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" la disciplina in argomento riveste carattere sperimentale e che è pertanto suscettibile di modificazioni e/o integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Resta inteso che tale disciplina si applica in via generale a tutte le conferenze di servizi esterne in cui la Regione o gli Enti, aziende e società regionali sono invitati a partecipare, ad esclusione di quelle conferenze di servizi già disciplinate dalle normative di settore, che prevedano una conferenza dei servizi Interna con modalità di individuazione del rappresentante unico regionale e relativo iter per la formulazione del parere unico regionale (ad es. in materia di infrastrutture di trasporto, urbanistica, Via, Vas); in ogni caso la Direzione Gabinetto della Presidenza regionale sarà informata dalla Direzione responsabile sia della convocazione ricevuta direttamente, sia in ordine al parere unico regionale e al provvedimento conclusivo della conferenza esterna.

Nel caso di funzioni amministrative conferite agli Enti locali le Direzioni regionali coinvolte, se erroneamente convocate, segnalano tempestivamente alla Direzione Responsabile della Conferenza dei servizi Interna e per conoscenza alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale tale conferimento al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni.

Visti gli artt. 14, 14 ter e 14 quater, l. 241/90;
visti gli artt. 22, 23, l.r. 7/05;
visti gli artt. 2, 4, 14, 15, l.r. 23/08;
vista la D.G.R. n. 31-4009 dell'11.6.2012;
vista la l.r. 40/1998;
vista la l.r. 56/77 e s.m.i.;
vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 aprile 1999, n. 21 – 27037;
vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 marzo 2003, n. 44-8734;
vista la deliberazione della Giunta regionale del 23.04.2007, n. 9-5744;
vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Tutto quanto premesso e considerato la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge

delibera

di individuare, per le ragioni in premessa illustrate, in capo alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale il compito di acquisire le convocazioni delle Conferenze di servizi Esterne indette da altre Amministrazioni al fine di inoltrarle alle Direzioni competenti, indicando la Direzione responsabile all'espressione del parere unico regionale;

di individuare inoltre, per le ragioni in premessa illustrate, in capo alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale il compito di acquisire l'invito proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a partecipare alle riunioni ex art. 14 quater, co. 3, l. 241/90 ai fini del raggiungimento dell'intesa, nel caso di motivato dissenso in materie che tutelano i c.d. "interessi sensibili", al fine di inoltrarlo alle Direzioni competenti, indicando la Direzione responsabile all'espressione dell'intesa;

di stabilire che tale competenza potrà essere esercitata secondo le modalità procedurali ed operative definite nell'allegato "Prime indicazioni sull'iter procedurale per le conferenze di servizi interne (artt. 22 e 23, l.r. 7/05)" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

fermo restando che, nelle more dell'approvazione del ddl regionale "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" la disciplina in argomento riveste carattere sperimentale e che è pertanto suscettibile di modificazioni e/o integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie;

di dare atto che nel caso non fosse condivisa la competenza prevalente nella materia trattata la Giunta regionale individua, tenuto conto dei provvedimenti organizzativi, la direzione responsabile della Conferenza Interna;

di dare la massima diffusione a tale provvedimento attraverso un'informativa alle Province ed agli Enti locali che sono parte attiva nel convocare le Conferenze di Servizi (Comuni, Comunità montane...) anche per mezzo della Conferenza Permanente Regione- Autonomie locali, nonché allo Stato (anche ai fini del raggiungimento dell'intesa), nonché ai Direttori regionali.

Tale disciplina si applica in via generale a tutte le conferenze di servizi esterne (o riunioni indette per addvenire ad un'intesa) in cui la Regione o gli Enti, aziende e società regionali sono invitati a partecipare, ad esclusione di quelle conferenze di servizi (o riunioni) già disciplinate dalle disposizioni di settore, che prevedano una conferenza dei servizi Interna con modalità di individuazione del rappresentante unico regionale e relativo iter per la formulazione del parere unico regionale (ad es. in materia di infrastrutture di trasporto, urbanistica, Via, Vas); in ogni caso la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale sarà informata dalla Direzione responsabile sia della convocazione ricevuta direttamente, sia in ordine al parere unico regionale e al provvedimento conclusivo della conferenza esterna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PRIME INDICAZIONI SULL'ITER PROCEDURALE PER LE CONFERENZE DI SERVIZI INTERNE (ARTT. 22 E 23, L.R. 7/05)

Sono escluse dall'iter procedurale di seguito esposto le conferenze di servizi (o riunioni) disciplinate dalle disposizioni di settore, che prevedano una conferenza dei servizi Interna con modalità di individuazione del rappresentante unico regionale e relativo iter per la formulazione del parere unico regionale (ad es. in materia di infrastrutture di trasporto, urbanistica, Via, Vas).

INFORMATIVA ALLO STATO, ALLE PROVINCE E AGLI ENTI LOCALI

Lo Stato, le Province e gli Enti locali che sono parte attiva nel convocare le Conferenze dei Servizi (Comuni, Comunità montane...), o riunioni indette per addivenire ad un'intesa, in cui la Regione o gli Enti, aziende e società regionali sono invitati a partecipare, al fine di garantire l'unicità e univocità all'azione amministrativa, oltre che l'efficacia e la semplificazione procedimentale, **devono inviare** alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale le convocazioni in cui la Regione è parte interessata e coinvolta, di norma tramite PEC al seguente indirizzo mail: gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Inoltre nella nota di convocazione della Conferenza dei Servizi devono specificare, quanto segue:

1. le strutture regionali direttamente e strettamente interessate, individuando quella ritenuta avente competenza prevalente e quelle coinvolte sulla base delle rispettive competenze e funzioni, qualora facilmente individuabili;
2. l'oggetto del procedimento;
3. i vincoli sussistenti (di tipo ambientale, usi civici, di tipo idrogeologico, varianti urbanistiche, ecc.);

Devono altresì:

- allegare l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati che vengono richiesti all'Amministrazione regionale;
- trasmettere tutta la documentazione necessaria su supporto informatico al fine dell'espressione del parere unico regionale.

INFORMATIVA ALLE DIREZIONI REGIONALI

Le Direzioni regionali devono trasmettere tempestivamente alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale le eventuali convocazioni di Conferenze dei Servizi Esterne ricevute a seguito di inoltro erroneo.

La Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, ricevuta la convocazione della Conferenza dei Servizi Esterna, la trasmette, per le vie brevi (a mezzo mail) di norma entro il giorno successivo alla data di ricevimento, alla Direzione con competenza prevalente in relazione alle funzioni attribuite individuandola come Direzione Responsabile della Conferenza dei Servizi Interna e per conoscenza alle altre Direzioni coinvolte sulla base delle competenze stabilite

desumibili dalle declaratorie di cui alla DGR n. 31-4009 del 11 giugno 2012,.

Le medesime strutture inviano alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale entro il giorno successivo eventuali osservazioni in merito all'individuazione della Direzione Responsabile nonché delle altre Direzioni coinvolte.

In particolare, nel caso di funzioni amministrative conferite agli Enti locali le Direzioni regionali coinvolte, se erroneamente convocate, segnalano tempestivamente alla Direzione Responsabile della Conferenza dei servizi Interna e per conoscenza alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale tale conferimento al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni.

Con propria nota motivata la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale formalizza quanto anticipato via mail, individuando la Direzione con competenza prevalente in relazione alle funzioni attribuite Responsabile della Conferenza dei Servizi Interna e le altre strutture coinvolte.

La Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in relazione al numero delle strutture interessate e al termine ravvicinato di convocazione della conferenza di servizi esterna, può richiedere, ai sensi dell'art. 14 ter, c.2, L. 241/90 e s.m.i, lo spostamento ad una diversa data della conferenza di servizi esterna.

La Direzione Responsabile con competenza prevalente, nomina il responsabile del procedimento che assume il ruolo di Rappresentante unico regionale, indice la Conferenza di Servizi interna, indicando dove è possibile visionare la documentazione presentata dal proponente. Le strutture regionali coinvolte per competenza individuano i referenti partecipanti alla Conferenza interna sulla base della disciplina vigente.

Se nel corso della prima riunione, verificati gli interessi coinvolti, emerge la necessità di un'eventuale integrazione o modifica dei partecipanti in relazione alle strutture coinvolte, il Rappresentante unico regionale provvede con propria nota a formalizzare l'integrazione, convocando le Direzioni mancanti e ne dà segnalazione alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

Qualora nel corso della conferenza di servizi interna emerge la necessità di integrare la documentazione presentata dal proponente, il Rappresentante unico raccoglie le eventuali richieste delle strutture coinvolte, che gli indicheranno gli elaborati necessari, e predispone una nota che sarà inviata all'Ente che ha indetto la conferenza di servizi, nonché per opportuna conoscenza alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

Il rappresentante unico regionale raccoglie, mediante la conferenza interna, i pareri necessari e sulla base delle posizioni prevalenti formate in quella sede e della valutazione dei vari interessi coinvolti formula e formalizza mediante provvedimento amministrativo il parere unico regionale per la conferenza di servizi esterna.

Qualora si fosse in presenza di dissensi motivati è necessario specificare quali potrebbero essere le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'espressione del parere unico.

Il parere unico regionale è comunicato alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

L'Amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi esterna attraverso il

Rappresentante unico regionale che può essere accompagnato da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto.

Il Rappresentante unico regionale, alla conclusione della Conferenza di servizi esterna trasmette alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale il provvedimento finale con le risultanze della stessa. La Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale mette a disposizione tali conclusioni in modalità informatica al fine di una migliore e più rapida accessibilità da parte delle strutture regionali coinvolte.